



Il Borgo dei Borghi
2014



COMUNE DI GANGI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. e P.IVA 00475910824

Settore Economico-Finanziario e Tributario

Via Salita Municipio 2 – CAP 90024 Gangi (PA) Tel +39 0921 644076

<https://www.comune.gangi.pa.it>, e-mail: ragioneria@comune.gangi.pa.it

P.E.C.: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'articolo 60 del Codice, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95 comma 2 del Codice.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GANGI, CON ESTENSIONE ALL'ISTITUZIONE COMUNALE GIANBECCHINA, PER IL PERIODO DAL 01.05.2023 AL 30/04/2028 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA e-Procurement: PortaleAppalti.ponmetropalermo.it.

Importo annuo euro 9.500,00.

CPV 66600000-6 concessione servizio di Tesoreria; **CIG: 9647431FE6**

1. OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative all'appalto del Servizio di Tesoreria comunale indetta dal comune di Gangi per il periodo dal 01/05/2023 al 30/04/2028, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50_ Codice dei contratti pubblici, da svolgersi con modalità telematiche **tramite la piattaforma telematica e-Procurement: PortaleAppalti.ponmetropalermo.it.**

Il presente disciplinare contiene le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione e di tutti gli adempimenti connessi, precisati, previsti e regolati dallo schema di Convenzione.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giangrillo Concetta Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributario.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di gara e affidamento** è l'Ing. Genduso Natale Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici.

1.1- Disciplina

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

- a) dal D.Lgs. 50/2016;
- b) T.U.E.L. D.LGS. 267/2000;
- c) dalle norme contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- d) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del codice civile.

1.2- Documenti

La documentazione di gara e i relativi documenti complementari è resa reperibile sul sito ufficiale del Comune di Gangi all'indirizzo internet www.comune.gangi.pa.it sezione "**Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti**" e sulla piattaforma telematica e-Procurement: PortaleAppalti.ponmetropalermo.it, (URL): <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>, come dettagliato al punto "**1.2) Indirizzo presso il quale è possibile visionare la documentazione del bando di gara**".

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto-Convenzione di Tesoreria approvata con deliberazione di C.C. n. 59 del 24/10/2022 come rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2023 i.e.
2. Bando di gara
3. Disciplinare di gara
4. All. A -istanza partecipazione
5. All. B -Dichiarazione Sostitutiva;
6. All. B1 e B2 dichiarazioni sostitutive integrative;
7. All. C DGUE ;
8. All. D- Modello offerta tecnica
9. All. E- Modello offerta economica.

2. DURATA – QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

Il presente appalto **avrà durata di 5 anni con decorrenza dall'01/05/2023 e scadenza 30/04/2028** come indicato all'art. 27 dello schema di Convenzione.

E' prevista la facoltà di rinnovo, per il Comune, ai sensi dell'art.27 dello schema di Convenzione per un ulteriore **periodo di anni quattro (4)**.

Per l'esecuzione del contratto è previsto un corrispettivo a base di gara a favore dell'Istituto bancario affidatario del servizio di euro 9.500,00 annuo. Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi aggiuntivi indicati nello schema di convenzione per i quali non sia previsto

uno specifico compenso tra le parti. Al Tesoriere non compete alcun altro compenso, pertanto lo stesso non potrà applicare commissioni ai debitori o creditori del Comune per le operazioni di riscossione e pagamento.

Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, tenuto in considerazione che è prevista, la facoltà per il Comune di rinnovo della convenzione per ulteriori quattro anni il **valore complessivo**, tenuto conto dell'eventuale rinnovo, è stimato in Euro 85.500,00 oltre Iva se dovuta (Art. 12 del regio Decreto 2440 del 1923 in termini di durata massima dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione pari ad anni nove).

Oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.Lgs 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

La precisazione di cui sopra non comprende i costi di sicurezza dei lavoratori d'impresa (invece ricompresi nel prezzo offerto) che ciascun concorrente calolerà in base a valutazioni proprie e comunque indicherà specificamente, ai sensi art.95 c.- 10 del Nuovo Codice dei Contratti, nella propria offerta economica.

3. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

3.1 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, **ovvero entro il 10 marzo 2023 ore 13,00.** Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili alla sezione "Comunicazioni". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Pertanto eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento e inviate alla sezione "Comunicazioni", selezionando la gara in oggetto e generando una 'nuova comunicazione'.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte verranno fornite **entro 5 giorni lavorativi dall'invio del quesito** tramite il medesimo canale e potranno essere consultate nella propria "Area Riservata". Le risposte, se di interesse generale, saranno inviate a tutti i concorrenti tramite la sezione "Comunicazioni".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA

5.1.1 Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi dello stesso D.Lgs. 50/2016.

Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti riportati nell'art. 45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute all'art. 48 del D.Lgs 50/2016 (in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipano alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, come appresso esplicitato.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5 m) dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

5.1.2 Altre condizioni particolari cui è soggetta la partecipazione all'appalto:

Essere Istituti di credito qualificati ai sensi art. 10 del D.Lgs. 385/1993 nonché società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 500.000,00 aventi per oggetto la gestione del servizio di

tesoreria e la riscossione dei tributi negli Enti Locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate allo svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo.

5.2_Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, di cui all'art.45 comma 2 lett. d), e), g) del D. Lgs. 50/2016

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi ordinari e dei Geie si assumono a riferimento le previsioni stabilite dall'art.48 del D.Lgs. 50/2016.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art.2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, formati entrambi dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art.45 c.2 del D.Lgs. 50/2016, nonché da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), anche se non ancora costituiti)

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, Geie e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/Geie, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. (Art.48 c.12 D.Lgs 50/2016)

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. (Art.48 c.13 del D.Lgs 50/2016).

Ai sensi dell'art.48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero, partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art.48 comma 9 del D.Lgs n50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art.48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tale divieti, ai sensi del successivo comma 10, comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare nell'offerta le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art.48 c.4 del D. Lgs 50/2016).

5.3. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art.45 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs 50/2016.

I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentito, per le ragioni indicate ai commi 17,18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o atti sopravvenuti, di designare ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

5.4 Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lett. f del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell'art.48 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, le disposizioni del medesimo art.48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lett. f.).

Come meglio dettagliato nella Determinazione ANAC n.3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

a. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica.

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione delle offerte economica e tecnica e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti del Comune committente.

Qualora invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

b. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune.

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità; sottoscrizione delle offerte, tecnica ed economica, e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso

di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

C. Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda e le offerte, tecnica ed economica, presentate dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

NB) Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n.3 del 23/4/2013, è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

5.5.Partecipazione di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Possono partecipare alla presente gara imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale di cui all'art.186-bis della Legge Fallimentare. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, esse devono produrre, a pena di esclusione:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d, della Legge Fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento al contratto. Si applica l'art.110 del D.Lgs.50/2016.

L'obbligo di produrre la suddetta documentazione viene meno qualora, alla data di scadenza del termine previsto per la partecipazione alla gara, sia già intervenuto il decreto di omologazione in quanto esso segna la chiusura della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art.181 del R.D. n.267/1942 e s.m.i.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.6.Partecipazione di imprese con sedi in altri Stati membri dell'Unione Europea di cui all'art.45 comma 1 del D. Lgs.50/2016

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art.45 del D.Lgs.n.50/2016.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla presente gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art.62 del D.P.R.207/2010.

La certificazione che dovrà essere prodotta a comprova dei suddetti requisiti dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente gara procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale.

6.1 Requisiti di ordine generale.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti:

- a) che non versino nelle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del Codice;
- b) che non siano incorsi nei divieti di cui agli artt. 48, comma 7 e 89, comma 7 del Codice;
- c) che siano in regola con la legge n.383/2001;
- d) che non versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n.286/1998 come modificato dalla legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- e) che non versino nella situazione di cui all'art.2, comma 2, della L.R. n.15/2008;
- f) che dichiarino di accettare senza riserve ed integralmente le norme e le condizioni specificate nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale;
- g) che assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche;
- h) di sottoscrivere il **protocollo di legalità** "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006), di cui alla lettera D) Requisiti di ordine generale e altri requisiti previsti dalla legge.
- i) che siano iscritti alla Camera di Commercio con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita IVA;
- j) di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;

I requisiti di ordine generale sono dettagliatamente elencati e contenuti al successivo punto 8 del presente disciplinare.

6.1.1 Verifica documentazione AVCPASS - PASSOE

Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all'art.80 del Codice, ai sensi dell'art.81, comma 1, del Codice e della Delibera attuativa n. 464 del 27/07/2022 dell'ANAC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all'art.80 del Codice, ai sensi dell'art.81, comma 1 del Codice e della Delibera attuativa n. 464 del 27/07/2022 dell'ANAC, avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE

Il documento "PASSOE", rilasciato dal servizio FVOE di cui all'art. 3, comma b della citata delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante

(I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, quindi, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. - Servizi ad accesso riservato - FVOE, seguendo le relative istruzioni).

6.2 Requisiti di capacità economico e finanziaria

Si rimanda a quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000. Per i soli soggetti di cui all'art. 208 c. 1 lett. c) D.Lgs. 267/2000 - Dichiarazione attestante che il capitale sociale minimo posseduto dall'operatore economico è quello previsto dalle disposizioni in materia di rilascio dell'attività bancaria.

9vMo9BBD

6.3 Capacità tecnica:

I concorrenti devono dichiarare:

- a. di disporre alla data di presentazione dell'offerta di almeno 1 (uno) sportello ubicato nel territorio comunale o in alternativa ad una distanza massima non superiore a 30 Km dalla sede comunale regolarmente funzionante per tutta la durata della Convenzione o l'impegno, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, che a inizio rapporto, sarà operante nel territorio comunale o in alternativa ad una distanza massima non superiore a 30 Km dalla sede comunale uno sportello adibito ai servizi di Tesoreria, regolarmente funzionante per tutta la durata della convenzione (impegno sottoscritto dal legale dell'Istituto di credito o dall'Istituto capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese);
- b. di avere gestito negli ultimi cinque esercizi (2017/2021) il servizio di tesoreria secondo la legislazione italiana, ovvero per le imprese soggette alla legislazione straniera di avere svolto analogo servizio, il cui contratto non sia stato risolto anticipatamente per inadempienze contrattuali;
- c. di aver svolto negli ultimi cinque esercizi (2017/2021) il servizio di tesoreria di durata almeno triennale in almeno tre (3) enti locali di cui almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Tale servizio dovrà essere stato svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) senza che il contratto sia stato risolto anticipatamente per inadempienze contrattuali e senza contestazioni di sorta.

La comprova dei predetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- d. Dichiarare di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni previste per l'applicazione della codificazione SIOPE PLUS;

- e. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. La conservazione dovrà avvenire secondo le normative vigenti, tramite soggetti certificati alla conservazione accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale, di tutti i documenti firmati digitalmente per 10 anni. **Il Tesoriere deve dichiarare di assicurare il collegamento nella tratta Banca d'Italia/Tesoriere** mentre resta a carico dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Banca d'Italia nonché la conservazione documentale dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.
- f. di assicurare una piena gestione informatizzata e telematica del servizio di tesoreria, il Tesoriere si impegna ad attivare entro la data di inizio del servizio e previo collaudo tecnico le seguenti funzionalità:
- l'interscambio telematico dei flussi degli emolumenti ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente e il prelevamento dai conti correnti postali;
 - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse, con l'invio giornalmente all'Ente dei flussi dei provvisori e delle quietanze di incasso e pagamento per l'aggiornamento degli archivi contabili e del giornale di cassa;
 - l'interscambio telematico di qualsivoglia ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di tesoreria in maniera telematica (via PEC) o mediante un sistema di home/banking, quali previste dal legislatore durante il corso di validità della presente convenzione, conformemente alla procedura informatica utilizzata dal Comune (contabilità/stipendi).
- g. Di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o successiva per i servizi di tesoreria

7. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara relativo alle prestazioni poste a base di importo non inferiore ad **€.950,00** (2% di €. 47.500,00). **La sospensione della presentazione della cauzione provvisoria è prevista per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando dalla legge 108/2021 e s.m.i.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- https://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni [dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta];
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere sottoscritta digitalmente sia da/dai contraenti che dall'assicuratore;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** nella forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia dovrà essere emessa a favore del Comune di Gangi, via Salita Municipio n. 2- 90024 Gangi (PA), C.F. 00475910824.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'Art. 20 del d.lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
- accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo per la partecipazione alle gare telematiche disponibile sulla piattaforma web;
- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> **entro e non oltre le ore 9:00 del 21 marzo 2023.**

Oltre al termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La piattaforma telematica prevede l'inserimento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA**
- **Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>

Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (*per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti*).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione asseverata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica/economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il **termine non superiore a dieci (10) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica/economica;
- la mancata indicazione della percentuale offerta;

- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento o pari alla base d'asta;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza sostenuti.

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA “A”

La busta ipotetica “A – Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione, il **DGUE**, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE : PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

- a) La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato “A” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente:

- deve indicare, oltre a tutti i dati identificativi del concorrente (denominazione, sede legale, sede operativa, P.IVA e C.F.; telefono e fax, domicilio eletto compreso indirizzo PEC), la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del D. Lgs 50/2016;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) e g) del D. Lgs 50/2016 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs 50/2016 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e l'impresa mandataria;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) e g) del D. Lgs 50/2016 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D. Lgs 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art 48 comma 8 del D. Lgs 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in casi di aggiudicazione;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs 50/2016 deve indicare la tipologia di rete d' imprese (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune e con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione.
- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali

il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica, fronte e retro leggibile, di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i resa in un unico documento.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione dovrà recare la sottoscritta di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- nel caso di società o consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016), dal Legale rappresentante.
- In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.
- In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016 (consorzi ordinari) la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.
- In casi di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico di cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D. Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano.

Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il concorrente allega:

- scansione di un documento d'identità del sottoscrittore;
- scansione della procura firmata digitalmente.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà, altresì, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. dichiara di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI partecipante alla gara;
3. dichiara di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità del bando di gara, e, pertanto, di accettare sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole contenute nel bando, disciplinare di gara, Convenzione di tesoreria. Pertanto accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione del servizio di tesoreria.
4. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'espletamento del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito dello schema di convenzione, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
5. dichiara garantire la disponibilità ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del D. Lgs 50/2016;
6. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
7. dichiara di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
8. dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare la convenzione nel giorno e nell'ora comunicate dall'Amministrazione comunale, consapevole che qualora entro il termine fissato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare il servizio in concessione alla società che segue in graduatoria;

9. dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio a verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione;
10. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è stata rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dell'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata;
11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 06/04/2018 reperibile sul sito <http://www.comune.gangi.pa.it> nella sezione *amministrazione-trasparente-dlgs-n-33/2013 disposizioni generali/atti generali* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13. in riferimento piano triennale 2022/2025 di prevenzione della corruzione del Comune di Gangi di cui alla Legge 190/2012, confermato anche per l'anno 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 29/04/2022 e rinvenibile all'indirizzo
14. <http://www.comune.gangi.pa.it> nella sezione *amministrazione-trasparente-dlgs-n-33/2013 disposizioni generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/*, l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Gangi.
15. con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione:
(barrare, a seconda del caso l'apposito spazio che interessa) :
 - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 - Oppure
 - di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita dichiarazione in calce all'offerta stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
16. In caso di affidamento di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
17. (*in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva*), dichiara la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente.

Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'estintore (art. 2203 c.c.) o del procuratore (art. 2209 c.c.) o del procuratore speciale, l'istanza di partecipazione può essere sottoscritta dagli stessi soggetti, i cui poteri andranno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara.

2 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, redatta secondo il facsimile allegato al presente disciplinare (All. B).

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata copia fotostatica, fronte e retro leggibile, di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta:

- I dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- L'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commerci, Industria ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all.XVI del Codice dei Contratti), da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercita è riferita anche all'oggetto della presente gara.
- Inoltre per società cooperative iscrizione nel registro prefettizio (Luogo) ed indicando numero e data di iscrizione per l'attività oggetto della gara;
- Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Nella medesima dichiarazione il concorrente o suo procuratore, assumendosene piena responsabilità, attesta, altresì, il possesso dei seguenti:

Requisiti di ordine generale e altri requisiti previsti dalla legge.

A. Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, indicandoli specificamente, e pertanto dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di seguito elencate:

A.1 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a.** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84/GAI del Consiglio;
- b.** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b.bis.** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c.** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

A.2. Che nei propri confronti non sussistono con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

(L'esclusione di cui al punto A.1 – A.2 opera se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La Dichiarazione di cui ai punti A.1.e A.2., può essere resa dal Legale rappresentante per conto dei soggetti sopra individuati (di cui al comma 3 articolo 80) oppure resa direttamente dai medesimi soggetti. («Avvertenza» possono essere all'uopo utilizzati i modelli Allegato B1 e B2).

A.3. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29.09.1973, n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, in tal caso, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e lo documenta mediante la produzione della certificazione stessa, anche in copia conforme secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

A.4. Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a.** di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo da questa stazione appaltante, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente "Codice";
- b.** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del "Codice";
- c.** di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, illeciti dimostrati con mezzi adeguati da questa stazione appaltante. Tra questi illeciti rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d.** di non trovarsi nella condizione che la propria partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del "Codice" non diversamente risolvibile;
- e.** di non trovarsi nella condizione del combinato disposto dall' art. 67, del "Codice", pertanto la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento di questo operatore economico nella preparazione della presente procedura d'appalto;
- f.** che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f.bis.** di non avere presentato nella presente procedura di gara documentazione o dichiarazione non veritiere;
- f.ter** di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g.** di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h.** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i. di essere in regola nei confronti della legge 12 marzo 1999, n.68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla predetta legge e di impegnarsi a produrre apposita certificazione;
 - l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80, comma 5, lettera l) del "Codice", ovvero che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- A.5.** Di essere in grado di contrarre con la pubblica amministrazione e pertanto attesta e dichiara:
- a. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, e di ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura. *(La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal titolare firmatario della presente istanza anche relativamente al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. **La Dichiarazione può essere resa dal Legale rappresentante per conto dei soggetti sopra individuati (di cui al comma 3 articolo 80) oppure resa direttamente dai medesimi soggetti. («Avvertenza» possono essere all'uopo utilizzati i modelli Allegato B1 e B2).***
 - b. di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei

diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;

- c. di non essere stato sottoposto, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- d. di non essere stato sottoposto, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- e. di non essere stato sottoposto a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f. che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione o altra sanzione che comporta tale divieto;
- g. di non aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con l'amministrazione, quando destinati dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012;
- h. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo di legge derivante dai rapporti di lavoro. Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001 (art. 1 bis comma 14) ovvero di essersi avvalsi ma che il periodo di emersione si è concluso.
- i. matricola INPS e P.A.T. INAIL, dell'Impresa sono i seguenti:
INPS _____ Sede di _____
INAIL _____ Sede di _____
- l. che il Casellario Giudiziale presso il competente Tribunale di _____
relativamente al dichiarante risulta: _____

«Avvertenza» (Si precisa che la presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, oltre che dal titolare firmatario della presente istanza anche relativamente al titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti

dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici. **La Dichiarazione può essere resa dal Legale rappresentante per conto dei soggetti sopra individuati (di cui al comma 3 articolo 80) oppure resa direttamente dai medesimi soggetti. (**«Avvertenza» possono essere all'uopo utilizzati i modelli Allegato B1 e B2**)**

- m. ai sensi dell'art.2 della L.R. 20 Novembre 2008, n. 15, secondo comma, di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà alla risoluzione del contratto. La presente dichiarazione deve essere resa, *pena l'esclusione*, dal legale rappresentante e dai dirigenti. (**<< Avvertenza>>** Al fine di rendere la presente dichiarazione i soggetti diversi dal legale firmatario, dell'istanza d'ammissione alla presente procedura aperta, possono utilizzare a tal uopo l'Allegato B1 e B2).
- n. ai sensi della Delibera Anac n. 556/2017 e della successiva Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, a motivo della qualificazione del Tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento senza che ricorra l'obbligo di indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente bancario o postale unico, dedicato alle somme del presente appalto;
- B)** dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- C)** dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 18.10.2001, oppure, di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- D)** con riferimento al **protocollo di legalità** "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006):

Dichiara espressamente ed in modo solenne di:

- di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

Si obbliga espressamente di:

- a comunicare nel caso di aggiudicazione, tramite il RUP, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare alle forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti e determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., essendo consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

E) Che relativamente al codice etico degli appalti, approvato dal Comune di Gangi, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2008 dichiarata di accettarlo nell'interezza del suo contenuto;

F) Dichiarazione di cessazione dalle rispettive cariche, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno di pubblicazione sulla GURS.

G) Dichiarazione sul possesso delle autorizzazioni possedute dall'impresa per la partecipazione alla gara nel caso in cui siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale o fallimento);

H) Dichiarazione relativa all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale, o comunque, il controllo oppure nei confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231;

- I) Dichiarazione sul possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio di tesoreria ovvero di essere banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93, ovvero società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 era incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, ovvero, impresa/società abilitata all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, c.1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.
- L) Dichiarazione sull'impegno ad accettare la consegna dell'appalto sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 devono essere redatte preferibilmente in conformità al **modello allegato B)**, B1 e B2 del presente disciplinare.

3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 – redatta utilizzando il documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato C) di cui al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia serie generale n. 174 del 27.07.2016, Circolare n. 3 del 18.07.2016 "Linee guida per la compilazione del modello formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea del 5/1/2016,

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena

di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

e. PASSOE dell'ausiliaria.

4. Convezione di Tesoreria, firmata, per integrale accettazione del contenuto, a cura della persona abilitata ad impegnare il concorrente.

5. Procura speciale: nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore dell'operatore economico, dovrà essere allegata, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma, elemento essenziale a pena di esclusione;

6. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (**soggetti ausiliari**).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L'avvalimento non può riferirsi agli elementi dell'offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e dei modelli allegati al presente bando e disciplinare, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara (o al singolo lotto, nel caso di gara in più lotti) sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, i modelli nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, D. lgs. 50/2016 e precisamente:

a. Dichiarazione del legale rappresentante attestante:

- volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa ausiliaria e del requisito economico-finanziario, tecnico/organizzativo da essa posseduto, di cui ci si intende avvalere.

b. Originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti necessari per tutta la durata del contratto (il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare le modalità con cui verranno messi a disposizione);

Ai sensi art. 88 del DPR 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto. Le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico
- durata
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento

c. Dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta **dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui:

- I. dichiara il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
- II. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti di partecipazione di cui è carente il concorrente;
- III. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.50/2016;
- IV. attesta:
 - la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
 - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione dei relativi dati;
 - (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l'iscrizione nel Registro prefettizio o nello schedario Generale della Cooperazione con l'indicazione dei relativi dati;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;

- l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

tutta la documentazione deve essere scansionata e firmata digitalmente.

7 Eventuale documentazione a comprova requisiti di partecipazione.

8 in caso di imprese con sede in altri stati membri dell'Unione Europea: le imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea dovranno integrare, a pena esclusione, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare di Gara nonché le dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, circa l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, con la produzione dell'ulteriore documentazione indicata al paragrafo 5.6 del presente Disciplinare di Gara.

11. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo relativo all'offerta tecnica presente sulla piattaforma telematica e-Procurement: PortaleAppalti.ponmetropalermo.it a pena di esclusione, dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente contenente il documento – **Allegato D**) al presente disciplinare, debitamente compilato.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (**in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura**). Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di cui al punto 9.1 lettera a) e b) del presente disciplinare.

Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in massimo quaranta (40) punti.

Si precisa che l'offerta tecnica, in ogni caso, deve essere tale da rispettare le caratteristiche minime previste dalla Convenzione di Tesoreria e che il concorrente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica.

L'appaltatore sarà immediatamente vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

12. BUSTA C CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo relativo all'offerta economica presente sulla piattaforma telematica e-Procurement: PortaleAppalti.ponmetropalermo.it, a pena di esclusione, dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente contenente il documento – **Allegato D, offerta economica**, al presente disciplinare, debitamente compilato.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (**in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura**). Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di cui al punto 9.1 lettera a) e b) del presente disciplinare.

Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in massimo sessanta (60) punti.

L'offerta economica deve contenere:

- l'impegno a mantenere invariate le condizioni per tutto il periodo contrattuale;
- impegno a mantenere valida l'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione offerte.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente o con riserva, o espresse in modo indeterminato o riferite ad offerta di altro appalto.

Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcun offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non sarà consentita, inoltre, in sede di gara la presentazione di altra offerta. L'offerta economica dovrà indicare solo due cifre decimali, in caso contrario, la Commissione terrà conto solo delle due prime cifre decimali. In caso di discordanza tra l'indicazione espressa in lettere e l'indicazione espressa in cifre, prevarrà quella più conveniente per l'Amministrazione.

L'appaltatore sarà immediatamente vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta economica assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

L'offerta economica deve essere **in bollo**. Al fine del pagamento dell'imposta di bollo, deve essere inserito nell'apposito campo "Modello F23" della **Busta Economica** l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo **di € 32,00 (€ 16,00 prevista per l'istanza di partecipazione ed € 16,00 per la presentazione dell'offerta economica)** mediante modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice ente TYF), indicando il codice 456T- causale CIG (indicare quello della gara)" e seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. L'imposta di bollo potrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione. L'attestazione di avvenuto pagamento, rilasciata dalla banca, dalle Poste Italiane spa o da agente di riscossione, dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente ed inserita nell'apposito campo. Nel caso in cui il concorrente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, dovrà allegare nel medesimo campo, in alternativa, una propria dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

E' inesistente l'offerta non sottoscritta con firma digitale.

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio.

Deve, altresì, essere inserito nell'apposito campo "CCNL applicato" una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il CCNL applicato ai fini del rispetto dei minimi salariali retributivi ex art. 97, co. 5, lett. d).

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice (periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC).

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri interni all'Ente. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice.

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria sarà aggiudicato in favore della ditta/e che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. La Commissione aggiudicatrice provvede a stilare una graduatoria delle offerte in base alla valutazione dei diversi elementi di cui si compone l'offerta stessa.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto su un totale di 100 punti assegnato dalla Commissione di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	40
Offerta economica	60
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA

OFFERTA max 40 punti

Criterio	Criteri di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile	BASE D'ASTA
1. Disponibilità ad accettare mandati di pagamento oltre il 22 dicembre (<i>La disponibilità non riguarda ordinativi di pagamento che prevedono documenti esterni o allegati</i>). Punteggio attribuito	<ul style="list-style-type: none"> • 15 punti sino al 30/12 compreso; • 11 punti sino al 29/12 compreso; • 7 punti sino al 27/12 compreso; • 3 punti sino al 24/12 compreso. • 0 punti per disponibilità fino al 22 	15	SI/NO Fino a _____

2. Fornitura a titolo gratuito di una cassetta di sicurezza presso lo sportello di tesoreria per il deposito di eventuali titoli e/o valori	Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che darà la possibilità di effettuare il servizio richiesto a titolo gratuito (risposta SI) e zero punti nel caso di indisponibilità all'effettuazione del servizio (risposta NO)	5	SI/NO
3. Fornitura gratuita di N. 5 PosPagoPa (Canone Relativo all'installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS di cui all'art. 24 della Convenzione).	Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che darà la possibilità di effettuare il servizio richiesto con costi a carico del Tesoriere. Verranno assegnati 3 punti per ogni Pos PagoPa gratuito fino ad un massimo di 15 punti	15	SI/NO
	<i>In caso di risposta negativa indicare il Costo canone annuale Pos PagoPa richiesto (onnicomprensivo di l'installazione, disinstallazione, attivazione, gestione, manutenzione, sostituzione apparecchiature in caso di guasto, canoni). In ogni caso, l'amministrazione non sarà obbligata ad attivarli.</i>		
4. Spese per il rilascio di garanzie fideiussorie per obbligazioni assunte dall'Ente con attivazione a facoltà dell'Ente	Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che darà la possibilità di effettuare il servizio richiesto con costi a carico del Tesoriere (risposta SI) e zero punti nel caso di costi posti a carico dell'Ente (risposta NO)	5	SI/NO
	<i>Nel caso di risposta NO indicare le spese relative in%, che verranno richieste all'Ente, nel caso di rilascio di polizze</i>		% _____
	TOTALE	40 PUNTI	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 20**.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui, all'esito della fase di valutazione dell'offerta tecnica, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

OFFERTA ECONOMICA

MAX 60 punti

Critero	Criteri di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile	BASE D'ASTA ANNUALE
<p>1. Corrispettivo gestione servizio - Canone annuo rispetto all'importo a base di gara pari a € 9.500,00 annui (oltre Iva se dovuta).</p> <p>Esprimere il ribasso in termini % sul canone posto a base di gara, con due decimali dopo la virgola)</p>	<p>Attribuzione del punteggio massimo al concorrente che presenta la migliore offerta, con riduzione proporzionale per le altre offerte.</p> <p>Sono ammesse solo offerte al ribasso.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula matematica:</p> <p>PE = PEmax *Pmin/ Po</p> <p>PE = Punti attribuiti al concorrente; Po = Prezzo offerto; PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile Pmin = Prezzo più basso offerto in gara</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti.</p>	30	<p>(in cifre) %.....</p> <p>(in lettere) %.....</p>
<p>2. Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (art. 18 punto 1 della Convenzione), espresso in termini di spread annuo su tasso di interesse EURIBOR tre mesi (365 gg.) con l'applicazione di uno spread in aumento di _____ punti percentuali.</p>	<p>Attribuzione del punteggio massimo al concorrente che presenta la migliore offerta, con riduzione proporzionale per le altre offerte.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula matematica:</p> <p>PE = PEmax *Pmin/ Po</p> <p>PE = Punti attribuiti al concorrente; Po = Prezzo offerto; PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile Pmin = Percentuale più bassa offerta in gara</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti</p>	2	% _____

<p>3. Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze attive di cassa, in presenza del superamento dell'attuale normativa della Tesoreria unica, espresso in termini di spread annuo su tasso di interesse EURIBOR tre mesi (365 gg.) con uno spread in aumento pari a _____ (_____,00) punti percentuali, e ⁽¹⁾</p>	<p>Attribuzione del punteggio massimo al concorrente che presenta il tasso di interesse più alto, con riduzione proporzionale per le altre offerte.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula matematica</p> <p>$PE = PEmax \times So / Smax$</p> <p>So = Percentuale offerta dal singolo concorrente</p> <p>PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile</p> <p>Smax = Percentuale più alta offerta in gara</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti</p>	4	% _____
<p>4. Commissione onnicomprensiva a carico del Comune, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, per riscossioni mediante SEPA Direct Debit (SDD), singola operazione ⁽²⁾</p>	<p>Attribuzione del punteggio massimo al concorrente che presenta la migliore offerta, con riduzione proporzionale per le altre offerte.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula matematica:</p> <p>$PE = PEmax \times Pmin / Po$</p> <p>PE = Punti attribuiti al concorrente;</p> <p>Po = Prezzo offerto;</p> <p>PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile</p> <p>Pmin = Prezzo più basso offerto in gara</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti</p>	4	€ _____
<p>5. Commissione onnicomprensiva (in % sul transato) a carico dell'Ente per pagamenti tramite POS con Pagobancomat (art. 24 della Convenzione)⁽³⁾</p>	<p>Attribuzione del punteggio massimo al concorrente che presenta la migliore offerta, con riduzione proporzionale per le altre offerte.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula matematica:</p> <p>$PE = PEmax \times Pmin / Po$</p> <p>PE = Punti attribuiti al concorrente;</p> <p>Po = Prezzo offerto;</p> <p>PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile</p> <p>Pmin = Percentuale più bassa offerta in gara</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti</p>	10	% _____
<p>6. Commissione onnicomprensiva (in % sul</p>	<p>Attribuzione del punteggio massimo al concorrente che presenta la migliore offerta, con riduzione proporzionale per le altre offerte.</p>		

transato) a carico dell'Ente per pagamenti tramite POS con Carta di Credito/CartaSi (art. 24 della Convenzione). ⁽⁴⁾	<p>Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula matematica:</p> <p>PE = PEmax *Pmin/ Po</p> <p>PE = Punti attribuiti al concorrente;</p> <p>Po = Prezzo offerto;</p> <p>PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile</p> <p>Pmin = Percentuale più bassa offerta in gara</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti</p>	10	% _____
	TOTALE	60	

¹ Il parametro spread deve essere espresso in percentuale, indipendentemente dallo spread offerto IL TASSO FINALE PRATICATO NON POTRÀ MAI ESSERE NEGATIVO SARANNO ESCLUSI I CONCORRENTI CHE OFFRANO UNO SPREAD NEGATIVO;

² A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore a € 1,80 ad operazione;

³ A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore 1,10% ad operazione;

⁴ A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore 1,60% ad operazione.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario della procedura.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all'apertura delle offerte ed alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell'Amministrazione.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipula del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalle scadenze del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere tutti i servizi con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art.32 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando e disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	APERTURA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
---	--

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21 marzo 2023 ore 11,00.

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolare ricezione delle offerte presentate.

Successivamente si procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, qualora necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

16. APERTURA DELLA BUSTA B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Valutazione offerte tecniche ed economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti Richiesti dal presente disciplinare e dal Bando.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo**, ma punteggi differenti per offerta tecnica ed economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l'offerta economica si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la **graduatoria** e procede ai sensi di quanto previsto al punto per l'aggiudicazione dell'appalto.

Qualora individui offerte che superano la **soglia di anomalia** di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al soggetto preposto - che procederà, sempre, ai sensi dell'**art. 76, comma 5, lett. b)** del Codice a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La verifica dell'anomalia è effettuata nei casi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, co. 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di verifica dell'anomalia, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 17

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula della convenzione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La convenzione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

19. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (R.T.), DI CONSORZI, G.E.I.E. - ULTERIORI DICHIARAZIONI.

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente gara in **R.T. o con l'impiego di costituire un R.T. ovvero un Consorzio**, devono osservare inoltre le seguenti condizioni:

a) in caso di R.T. già formalmente costituito, devono essere presentati unitamente alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione:

- il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la relativa procura che deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; (scansione dell'originale cartaceo) e inserito da parte dell'impresa capo/gruppo mandataria, nella documentazione amministrativa;
- una dichiarazione, firmata digitalmente, rilasciata dall'operatore economico mandatario concernente le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, compreso l'operatore economico mandatario.

b) in caso di R.T. non ancora formalmente costituito, devono essere presentati unitamente alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici (da indicare espressamente) qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto e dei mandanti;
- l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, compreso l'operatore economico mandatario(o designato tale).

c) in caso di Consorzio di concorrenti, deve essere presentato, unitamente alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, l'atto costitutivo del Consorzio in originale o copia autentica.

20. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA SENZA POSSIBILITÀ DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI IRREGOLARITÀ ESSENZIALI NON SANABILI E DI INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.50/2016:

- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17,18 e 19 dell'art.48 del D. Lgs50/2016;

- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui ricorra il caso di una procedura concorsuale;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgono di più di un operatore economico;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente articolo 6 nella misura necessaria per la partecipazione;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art.83 del D.Lgs 50/2016:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- integrità della busta dell'offerta tecnica ed economica;
- la mancata apposizione sulle buste di idonea indicazione tali da impedire di individuare il contenuto delle stesse;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica e/o di quella economica;

- la presentazione dell'offerta tecnica e/o economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente articolo 11 e 12;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione di anche uno dei valori richiesti;
- il fatto che l'offerta tecnica e/o economica presentino correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione
- asseverata in lingua italiana;

Sono considerate inammissibili le offerte che:

- sono presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presenta procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando e nel disciplinare determina l'esclusione dalla gara.

Si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Gangi, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è Il Dott. Miserendino Daniel Domenico.

22. ALTRE INFORMAZIONI

Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti e da quella vincitrice.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione che gli verrà richiesta ai fini della stipula del contratto o non si presenti per la stipulazione del contratto il giorno e l'ora stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, e di richiedere il risarcimento dei danni. In questo caso, si procederà ad aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In caso di discordanza tra i documenti di gara e il presente Disciplinare prevale quanto previsto dal bando di gara.

Allegati:

- Allegato A - istanza di partecipazione;
- Allegato B - dichiarazione sostitutiva;
- Allegato B1 e B2- Dichiarazioni integrative;
- Allegato C - documento di gara unico europeo (DGUE)
- Allegato D - offerta tecnica
- Allegato F - offerta economica

Gangi, 17/02/2023

**Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Giangrillo Concetta***

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa